

Versione consolidata del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE  
TITOLO III: AGRICOLTURA E PESCA

Capo 1: Regole di concorrenza  
Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati

**Articolo 42**  
(ex articolo 36 del TCE)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 115 del 09/05/2008 pag. 64)*